



# STATUTO A.N.F.A.C.I.

*Approvato dal 57° Consiglio Nazionale  
del 24 ottobre 2014*

*Associazione Nazionale dei Funzionari  
dell'Amministrazione Civile dell'Interno*



*Art. 1*  
*Denominazione*

1. È costituita l'Associazione Nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno (A.N.F.A.C.I.) con sede legale in Roma.

*Art. 2*  
*Scopi*

1. L'Associazione, espressione del Corpo prefettizio italiano, si propone di i seguenti scopi:
  - a) promuovere l'attuazione di riforme legislative per favorire la costante aderenza delle strutture e delle funzioni dell'Amministrazione dell'Interno alle esigenze della comunità nazionale;
  - b) fornire il contributo del pensiero e dell'esperienza dei soci all'elaborazione delle riforme interessanti all'Amministrazione dell'Interno e le Pubbliche Amministrazioni in genere;
  - c) tutelare, in ogni sede, anche giurisdizionale, gli interessi generali delle categorie professionali rappresentate e promuovere la crescita della cultura professionale, nonché l'integrità degli interessi morali ed economici; analoghe iniziative di promozione e tutela possono essere svolte dall'Associazione in favore delle altre categorie di dipendenti del Ministero dell'Interno;
  - d) promuovere e favorire iniziative in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
2. Per la realizzazione dei fini istituzionali possono essere stabiliti collegamenti con altre organizzazioni, anche sindacali, previa decisione dalla Segreteria nazionale.

*Art.3*  
*Patrimonio dell'Associazione*

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle quote sociali;
  - b) dai beni immobili che eventualmente entreranno nella disponibilità dell'Associazione

- c) dagli eventuali lasciti, donazioni, contributi o sovvenzioni di privati o di enti pubblici.

*Art. 4*  
*Soci*

1. L'Associazione Nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno è costituita da soci e soci onorari.
2. Sono soci i funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, alla ex carriera di ragioneria dell'Amministrazione Civile dell'Interno e i dirigenti contrattualizzati dell'interno in attività di servizio o in quiescenza iscritti all'Associazione.
3. Il Consiglio Nazionale può nominare soci onorari coloro che si siano particolarmente distinti per la realizzazione dei fini istituzionali.
4. Può essere socio chiunque abbia interesse alle finalità dell'Associazione, previa accettazione della Segreteria nazionale, e sono altresì soci gli appartenenti alle magistrature superiori, già soci, che abbiano chiesto di rimanere tali.

*Art. 5*  
*Diritti e doveri dei soci*

1. La partecipazione a tutte le attività dell'Associazione costituisce un diritto e un dovere del socio.
2. Il versamento delle quote sociali, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria nazionale, costituisce un dovere liberamente assunto con l'acquisizione della qualità di socio.
3. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota sociale.
4. I soci di cui al secondo comma del precedente art. 4, in regola con il versamento delle quote sociali, possono accedere alle cariche associative.
5. Il mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore a sei mesi dall'ultimo versamento effettuato, comporta la perdita della qualità di socio

qualora, decorso un mese dal ricevimento del formale invito a regolarizzare i versamenti, il socio non vi abbia provveduto.

*Art. 6*

*Acquisto e perdita della carica di socio*

1. La qualità di socio si acquista all'atto dell'ammissione deliberata dagli organi direttivi a norma del presente Statuto. Si perde per dimissioni volontarie o per espulsione, nonché nei casi di mancato pagamento della quota associativa.
2. Il socio può dimettersi in ogni tempo. Per il socio che riveste cariche sociali le dimissioni hanno effetto dal momento in cui sono accettate dall'organo nell'ambito del quale il socio è stato eletto. Fino a quel momento il socio è tenuto ad esercitare le funzioni connesse con la carica ricoperta.

*Art. 7*

*Sanzioni per inosservanza dei doveri sociali*

1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni siano contrarie ai fini istituzionali dell'Associazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono: la sospensione dai diritti sociali, di durata non superiore ad un anno e graduata in relazione all'entità della violazione; l'espulsione, limitata ai casi di eccezionale gravità.

*Art. 8*

*Applicazione delle sanzioni*

1. Il Collegio dei probiviri, al quale spetta l'esercizio dell'azione disciplinare, la relativa attività istruttoria e la deliberazione preliminare circa la sanzione da applicare, deve sentire il socio sottoposto al procedimento. La deliberazione del Collegio dei probiviri vincola la Segreteria nazionale, alla quale spetta di adottare il relativo provvedimento, allorché è in senso favorevole al socio.

2. La Segreteria nazionale può modificare la sanzione deliberata dal Collegio dei probiviri con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

*Art. 9*  
*Organi dell'Associazione*

1. Sono organi centrali dell'Associazione:
  - il Consiglio nazionale;
  - il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale;
  - la Segreteria nazionale;
  - il Presidente e il Vice Presidente;
  - il Collegio dei probiviri;
  - il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Sono organi periferici dell'Associazione:
  - il Segretario della Sezione Speciale del Ministero;
  - i Segretari regionali;
  - i Segretari provinciali.

*Art. 10*  
*Consiglio Nazionale*

1. Il Consiglio nazionale è eletto, con voto personale e diretto, dai soci.
2. L'elezione del Consiglio nazionale avviene sulla base di collegi regionali nella proporzione di un consigliere ogni dieci elettori presenti nella regione o frazione superiore a cinque.
3. La Sezione Speciale del Ministero costituisce un autonomo collegio elettorale.
4. Si adotta il sistema proporzionale puro; per ogni lista il numero dei candidati può superare fino al cinquanta per cento il numero dei Consiglieri da eleggere.
5. Ciascun elettore esercita il diritto di voto nel collegio in cui presta servizio o, se non in servizio, ha la residenza. Ad eccezione di quelli che prestano servizio presso la Prefettura, i residenti in Roma votano nel Collegio della Sezione Speciale del Ministero.

6. Sono membri di diritto del Consiglio nazionale il Segretario della Sezione Speciale del Ministero, i Segretari regionali e coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e di Segretario Generale.
7. Il Consiglio nazionale rimane in carica per tre anni.

### *Art. 11*

#### *Attribuzione del Consiglio nazionale*

1. Il Consiglio nazionale svolge le seguenti funzioni:
  - a) giudica dei titoli di ammissione dei Consiglieri e delle cause sopraggiunte di incompatibilità;
  - b) elegge con il voto segreto il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale, la Segreteria nazionale, il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti;
  - c) si pronuncia sulle dimissioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione, del Segretario Generale, dell'intera Segreteria nazionale e dei Consiglieri nazionali;
  - d) delibera sulle linee guida inerenti all'azione associativa;
  - e) approva direttive per lo svolgimento dell'attività associativa;
  - f) approva i conti consuntivi annuali predisposti dalla Segreteria nazionale;
  - g) determina l'importo della quota sociale;
  - h) conferisce il titolo di socio onorario;
2. Il Consiglio nazionale può conferire la carica di Presidente Onorario a coloro che si siano distinti per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, conseguendo risultati di particolare rilievo.

### *Art. 12*

#### *Funzionamento del Consiglio nazionale*

1. Il Consiglio nazionale deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente, entro trenta giorni dalla sua elezione per procedere alla verifica delle regolarità dei titoli dei suoi componenti ed alla elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente e della Segreteria nazionale.

2. Successivamente, il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
3. In via straordinaria, il Consiglio nazionale può essere convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia richiesta la Segreteria nazionale o un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
4. I soci possono partecipare, senza diritto al voto, ai lavori del Consiglio nazionale.
5. Per validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti stessi.
6. Ciascun Consigliere nazionale, in caso di impedimento a partecipare ad una riunione del Consiglio nazionale, può delegare a tale compito un socio effettivo che non ricopra già la carica di Consigliere nazionale; tale delega deve essere fatta in forma scritta e deve contenere l'indicazione della seduta consiliare per la quale viene conferita.
7. È fatto rinvio, per quanto non previsto dalla presente norma, per tutto ciò che concerne il funzionamento del Consiglio nazionale alle norme del codice civile. Copia del verbale di ogni seduta del Consiglio nazionale deve essere trasmessa al Segretario della Sezione Speciale del Ministero, ai Segretari regionali ed ai soci.

### *Art. 13*

#### *Elezione della Segreteria nazionale e del Segretario Generale*

1. La Segreteria nazionale è composta da un numero non inferiore a cinque e non superiore a undici membri eletti dal Consiglio nazionale.
2. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello da eleggere e deve indicare al primo posto il candidato alla carica di Segretario Generale.
3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno cinque Consiglieri nazionali e deve essere sottoscritta per accettazione dai candidati; ciascun Consigliere nazionale non può sottoscrivere più di una lista.
4. Ogni socio può essere eletto membro della Segreteria nazionale.

5. Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di Segretario Generale coloro che hanno ricoperto tale incarico per due trienni consecutivi; qualora il sesto anno consecutivo scada nel corso del mandato, rimane in carica fino al termine dello stesso.
6. Tutti i seggi della Segreteria nazionale sono attribuiti alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
7. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il predetto quorum, si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con la conseguente attribuzione di tutti i seggi della Segreteria nazionale alla lista che, in tale scrutinio, ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
8. Le votazioni per l'elezione della Segreteria nazionale devono essere ripetute, previa riapertura dei termini per la presentazione delle liste, nell'ipotesi di cui al precedente comma 5 o nel caso di presentazione di una sola lista, qualora il suffragio di almeno la maggioranza assoluta dei votanti non sia stato ottenuto rispettivamente da nessuna delle due liste in ballottaggio, ovvero dall'unica lista in scrutinio.
9. E' dichiarato eletto Segretario Generale il candidato proposto dalla lista a cui sono attribuiti, ai sensi dei precedenti commi, tutti i seggi della Segreteria nazionale.
10. La Segreteria nazionale rimane in carica per la durata del Consiglio nazionale che l'ha eletta.

#### *Art. 14*

#### *Funzioni del Segretario Generale*

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede le riunioni della Segreteria nazionale;
  - b) dirige l'azione dell'Associazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio nazionale e della Segreteria nazionale;
  - c) promuove le decisioni del Consiglio nazionale e della Segreteria nazionale e ne cura l'attuazione;
  - d) coordina l'azione della Segreteria nazionale;
  - e) adotta le iniziative nell'interesse dell'Associazione riferendone alla Segreteria nazionale;



- f) stabilisce le linee della comunicazione associativa;
- g) nomina il responsabile organizzativo e il tesoriere, scegliendoli tra i componenti della Segreteria nazionale, nonché i responsabili di altri settori di attività.

### *Art. 15*

#### *Attribuzioni della Segreteria nazionale*

1. La Segreteria nazionale coadiuva il Segretario Generale e cura le attività dell'Associazione; svolge, altresì, le seguenti funzioni:
  - a) adotta, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale da sottoporre alla ratifica nella prima seduta utile;
  - b) predispone la relazione annuale sull'attività dell'Associazione, che trasmette ai Segretari regionali ed al Segretario della Sezione Speciale del Ministero;
  - c) nomina commissioni e conferisce incarichi nell'interesse dell'Associazione;
  - d) amministra i fondi e il patrimonio dell'Associazione;
  - e) approva i conti consuntivi;
  - f) accetta le dimissioni dei propri componenti, salvo quelle del Segretario Generale.
2. Se il numero dei componenti della Segreteria nazionale si riduce di almeno la metà, per dimissione e per altre cause, si da luogo al rinnovo della Segreteria nazionale.
3. Il Consiglio nazionale deve essere convocato dal Presidente dell'Associazione e si riunisce per l'elezione della Segreteria nazionale entro trenta giorni dalla data in cui si è determinata l'impossibilità di funzionamento.

### *Art. 16*

#### *Funzionamento della Segreteria Nazionale*

1. La Segreteria nazionale è convocata dal Segretario Generale. E' validamente riunita con la presenza di almeno tre membri e con la partecipazione necessaria del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale.
2. La Segreteria nazionale si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Segretario Generale, o ne facciano richiesta allo stesso almeno tre membri.

3. Alle riunioni della Segreteria nazionale possono essere invitati a partecipare, senza voto deliberativo, i Segretari regionali ed ogni altro socio, la cui presenza sia ritenuta utile per l'esame dell'argomento posto all'ordine del giorno.
4. La convocazione, salvo i casi di urgenza, è comunicata almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il resoconto di ciascuna seduta è tempestivamente inviato ai componenti della Segreteria nazionale, al Presidente ed al Vice Presidente dell'Associazione, al Segretario della Sezione Speciale del Ministero e ai Segretari regionali. Il Segretario Generale illustra periodicamente al Presidente l'attività svolta dalla Segreteria nazionale.
6. Nella prima riunione la Segreteria nazionale elegge a maggioranza il Vice Segretario Generale.
7. La Segreteria nazionale delibera sulla decadenza dei propri membri che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato a tre riunioni consecutive.
8. L'accoglimento delle dimissioni del Segretario Generale da parte del Consiglio Nazionale determina automaticamente la decadenza anche della Segreteria nazionale. Il Segretario Generale e la Segreteria nazionale rimangono in carica per la cura degli affari correnti fino all'elezione dei nuovi organi.

#### *Art. 17*

#### *Funzioni del Vice Segretario e del Tesoriere*

1. Il Vice Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Segretario Generale e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione secondo le direttive del Segretario Generale e fornisce alla Segreteria nazionale gli elementi occorrenti per l'approvazione dei bilanci.

*Art. 18*

*Rapporti tra Consiglio Nazionale e Segreteria nazionale*

1. Il Consiglio nazionale può votare la sfiducia alla Segreteria nazionale; la relativa mozione deve essere firmata da almeno un terzo dei Consiglieri nazionali e, ove non sia già inserita nell'ordine del giorno fissato dalla convocazione del Consiglio, non può essere discussa prima di tre ore dalla sua presentazione al Presidente dell'Associazione.
2. La mozione di sfiducia, è accompagnata dalla presentazione della lista della nuova Segreteria nazionale. Con l'approvazione della mozione di sfiducia risulta contestualmente eletta la nuova Segreteria Nazionale.

*Art. 19*

*Presidente e Vice Presidente dell'Associazione*

1. Il Consiglio nazionale elegge, con voto segreto, tra i soci, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione; se dopo due votazioni non viene raggiunto il predetto quorum si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nella seconda votazione il maggiore numero dei voti.
2. Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione per due trienni consecutivi non sono immediatamente rieleggibili; qualora il sesto anno consecutivo scada nel corso del mandato, rimane in carica fino al termine dello stesso.
3. Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del Consiglio nazionale che li ha eletti.
4. Il Presidente dell'Associazione svolge le seguenti funzioni:
  - a) presiede il Consiglio nazionale e ne convoca le relative riunioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
  - b) può svolgere un'azione propositiva nei confronti degli organi associativi; a tal fine può sottoporre all'attenzione della Segreteria nazionale l'esame di questioni di particolare interesse per l'Associazione.

5. Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente dell'Associazione nei casi di assenza o impedimento. Se l'impedimento è definitivo, il Vice Presidente, convoca il Consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Presidente entro due mesi.

#### *Art. 20*

#### *Attribuzione del Collegio dei Probiviri*

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio nazionale con sistema proporzionale puro; per ogni lista non può essere presentato un numero di candidati superiore a dieci.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione, elegge il Presidente. Resta in carica per la durata del Consiglio nazionale che lo ha eletto. Il Collegio dei probiviri provvede in materia disciplinare a norma del precedente art. 8. Esercita il sindacato di legittimità sulla regolarità delle operazioni elettorali dell'Associazione su ricorso degli interessati. Dirime le controversie insorte fra i soci e l'Associazione e fra i soci per le questioni relative al rapporto associativo.
3. Il Consiglio dei probiviri è convocato dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta di almeno due dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, di tutti i componenti e, in seconda convocazione, di almeno tre membri.

#### *Art. 21*

#### *Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri eletti dal Consiglio nazionale con le modalità di cui al precedente art. 20, primo comma. Nella prima seduta dopo l'elezione, elegge nel suo seno il Presidente. Resta in carica per la durata del Consiglio nazionale che lo ha eletto.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'associazione e redige la relazione sul rendiconto della gestione annuale.
3. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno. Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi

componenti e delibera a maggioranza di voti; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, di tutti i componenti e, in seconda convocazione, di almeno tre.

*Art. 22*

*Sezione Speciale del Ministero  
Sezione regionale dell'Associazione*

1. I soci in servizio a Roma, ad esclusione di quelli in servizio presso la Prefettura, costituiscono la Sezione Speciale del Ministero.
2. In ogni sede regionale è costituita una Sezione dell'Associazione, della quale fanno parte i soci che hanno la residenza nella regione.

*Art. 23*

*Sezione Speciale del Ministero*

1. Il Segretario della Sezione Speciale è eletto dai soci della Sezione stessa; presenza, senza voto deliberativo, ai lavori della Segreteria nazionale; dura in carica tre anni.
2. Il Segretario della Sezione Speciale è coadiuvato nella sua attività da una Segreteria, eletta unitamente al Segretario e composta da almeno altri due soci che lo stesso Segretario propone all'atto della propria candidatura.
3. Al Segretario della Sezione Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il Segretario regionale.

*Art. 24*

*Sezione regionale*

1. I soci in servizio nella regione, ovvero ivi residenti, se in quiescenza, costituiscono la Sezione Regionale.
2. È organo della Sezione regionale il Segretario regionale.

*Art. 25*  
*Segretario regionale*

1. Il Segretario regionale è eletto dai soci della Sezione regionale dell'Associazione e rimane in carica per la durata del Consiglio Nazionale. Il Segretario regionale dirige l'attività dell'Associazione nella regione provvedendo alle esigenze di carattere finanziario nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme di cui all'art. 30, competendogli altresì la rendicontazione, entro il 31 marzo di ogni anno, delle spese effettuate nell'anno precedente.
2. Il Segretario regionale formula, inoltre, proposte e suggerimenti per il miglioramento della attività dell'Associazione, da sottoporre alla Segreteria nazionale e al Consiglio nazionale.
3. Ai fini dello svolgimento delle relative attribuzioni, il Segretario regionale è coadiuvato da un collegio di segreteria composto dai Segretari provinciali della regione, nonché dai soci in servizio nella regione cooptati dallo stesso Segretario regionale.
5. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altro impedimento, le funzioni di Segretario regionale sono esercitate provvisoriamente dal Segretario provinciale che ha conseguito più suffragi nella regione fino a nuove elezioni.

*Art. 26*  
*Decadenza del Segretario regionale*

1. Il Segretario regionale per gravi motivi può essere dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento da adottarsi dalla Segreteria nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. La Segreteria nazionale nomina un commissario per reggere la Sezione temporaneamente e indice le consultazioni per l'elezione del nuovo Segretario regionale, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale, entro il sessantesimo giorno dall'avvenuta decadenza.

*Art. 27*

*Il Segretario provinciale*

1. Il Segretario provinciale è eletto dai soci in servizio nella provincia, ovvero ivi residenti, se in quiescenza, e dura in carica tre anni. Il Segretario provinciale provvede all'ammissione dei soci e svolge le attribuzioni demandatigli dal presente Statuto e quelle che il Segretario regionale ritiene eventualmente di attribuirgli.
2. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altro impedimento, le funzioni di Segretario provinciale sono provvisoriamente esercitate dal Segretario regionale fino a nuove elezioni.

*Art. 28*

*Modifiche dello Statuto*

1. Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dalla Segreteria nazionale, da cinque Sezioni regionali o da almeno cinquanta soci o da almeno un terzo dei Consiglieri nazionali. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio nazionale a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

*Art. 29*

*Modifiche dello Statuto*

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio nazionale a maggioranza di due terzi dei componenti. Il Consiglio nazionale provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in merito alla devoluzione dei beni esistenti al momento dello scioglimento.

*Art. 30*

*Regolamenti esecutivi*

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono approvate dalla Segreteria nazionale.